

Alert

Employment Review

- **PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO AL VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO** - il 14 marzo 2020, presso la Presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali il “*protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” contenente le linee guida volte ad agevolare le imprese nell’adozione di misure di sicurezza anti-contagio. Le parti sociali convengono di utilizzare, in via prioritaria, gli ammortizzatori sociali disponibili e, in seconda battuta, in caso questi non risultino sufficienti, i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- **PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA”** - il 17 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “*Cura Italia*”) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento è, lo stesso giorno, entrato in vigore. Si segnala, in particolare, che le aziende che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al Coronavirus, o le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, potranno presentare domanda di Cigo con una nuova causa chiamata “*Emergenza COVID-19 d.l.9/2020*”, per un periodo non superiore a nove settimane, garantito direttamente dall’Inps. È prevista, inoltre, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Infine, per le aziende che non rientrano nella disciplina in materia di Cigo e Cigs, è stato altresì disposto il rifinanziamento del Fondo di Integrazione salariale (FIS).
- **SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI C.D. ECONOMICI E COLLETTIVI** - il Decreto-Legge c.d. “*Cura Italia*”, ai sensi dell’art. 46, ha disposto la preclusione, della durata di 60 giorni, per tutti i licenziamenti c.d. “*economici*” di natura individuale nonché la sospensione dei licenziamenti collettivi. Dall’entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 17 marzo 2020, dunque, non potranno più essere avviate né concluse le procedure di licenziamento collettivo iniziate dopo il 23 febbraio 2020, né potranno essere effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

19 Marzo 2020

Giuseppe Cucurachi, Partner

E: g.cucurachi@nmlex.it

T.: +39 02 6575181